Convenzione per la produzione e la diffusione di format videogiornalistici sull'attività istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte, nonché degli organi di garanzia e degli organismi consultivi

TRA

Consiglio regionale del Piemonte (di seguito denominato **Consiglio**), codice fiscale n. 97603810017, partita IVA n. 09551290019, con sede in Torino, via Alfieri 15, rappresentato dalla dott.sa Aurelia Jannelli, nata a ….. il ……, domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di responsabile della Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale;

E

Consorzio TV scrl, (di seguito denominato **Consorzio**) codice fiscale e partita IVA n. 08778790017, con sede in Torino, via Rossetti n. 4/b, rappresentato dal Sig. Piero Manera, nato a Serravalle Langhe il 28/07/1948, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

– l'art 12, comma 2 dello Statuto della Regione Piemonte prevede che la stessa garantisca l'informazione più ampia e plurale sulla propria attività, favorendo e tutelando il pluralismo dei mezzi di informazione egarantendo i diritti degli utenti.

– l'art. 4, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25, nel promuovere forme di sostegno volte all'attivazione di interventi nei confronti delle emittenti televisive locali, alla lettera n), favorisce la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale, prevedendo quali strumenti di intervento le convenzioni e contratti con le società di telecomunicazione, con particolare riferimento alle emittenti televisive locali.

– l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte, per rendere effettivo il diritto della cittadinanza a essere informata sull'attività e il funzionamento delle istituzioni, per qualificare il sistema dell'informazione piemontese e per sviluppare il pluralismo, con deliberazione n. 240/2017, come modificata e integrata dalla deliberazione n. 31/2018, ha approvato gli indirizzi per la predisposizione di un avviso esplorativo volto

all'individuazione dei fornitori di servizi media audiovisivi operanti sul territorio regionale e alla conseguente stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettera a), della l.r. n. 25/2009;

- con determinazione dirigenziale della Responsabile della Direzione processo legislativo e Comunicazione istituzionale rep. n. A0204A/44/2018 del 22 febbraio 2018 si è provveduto ad approvare l'avviso esplorativo e a disporne la pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale per un periodo di quindici giorni;
- entro la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fissata al 12 marzo 2018, è pervenuta la domanda di partecipazione del Consorzio, regolarmente acquisita agli atti dell'amministrazione, in rappresentanza delle seguenti società:

Beacom srl – esercente emittente televisiva SESTA RETE;
Grp media srl - esercente emittente televisiva GRP TELEVISIONE
Pirenei srl - esercente emittente televisiva VIDEO NOVARA
Primantenna srl - esercente emittente televisiva PRIMANTENNA
Rete 7 spa - esercente emittente televisiva RETE 7
T.L.T. spa - esercente emittente televisiva TELECUPOLE
Telecity srl - esercente emittente televisiva TELECITY
Televco 2000 srl - esercente emittente televisiva VCO AZZURRA TV

- con determinazione dirigenziale della Responsabile della Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale rep. n. …….. del … all'esito dell'istruttoria e dei controlli amministrativi, si è proceduto all'approvazione della graduatoria, formulata sulla base dei punteggi e dei criteri approvati con le citate dup n. 240/2017 e n. 31/2018 e riportati nell'avviso esplorativo, e all'individuazione del Consorzio quale soggetto ammesso alla stipulazione della convenzione ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettera a), della l.r. n. 25/2009;
- con la medesima determinazione rep. n. ……del …. si è proceduto ad approvare lo schema della convenzione per la produzione e la diffusione di format videogiornalistici per l'attività istituzionale del Consiglio e delle sue articolazioni;

QUANTO SOPRA PREMESSO

con la presente scrittura a valere tra le due parti ad ogni effetto di legge

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha ad oggetto la produzione e la diffusione di format videogiornalistici (di seguito **format**) inerenti l'attività istituzionale del Consiglio regionale.

2. I format, prodotti in autonomia giornalistica, dovranno documentare l'attività dell'Assemblea legislativa, gli eventi promossi e organizzati dal Consiglio, nonché l'attività svolta dagli organi di garanzia e organismi consultivi del Consiglio.

Art. 2 Modalità di svolgimento

1. Ai fini della produzione dei format, il Consorzio garantisce la presenza di una troupe nella sede del Consiglio regionale o presso le sedi in cui si svolgono le iniziative:

- ogni giorno di seduta dell'Assemblea legislativa, per un tempo adeguato a coprire i temi più rilevanti affrontati nelle sedute consiliari, con la realizzazione di due o più interviste in modo da garantire il rispetto della dialettica e il pluralismo delle posizioni politiche di maggioranza e opposizione;
- agli eventi promossi e organizzati dal Consiglio, dai suoi organi di garanzia e organismi consultivi, eventi individuati e comunicati dal Consiglio con un anticipo di 5 (cinque) giorni al Consorzio.

2. La presenza della troupe sarà comprovata dalla firma su un apposito registro tenuto a cura degli uffici.

Art. 3 Modalità di produzione e diffusione

1. Per la durata della convenzione è prevista la produzione di un massimo di 30 (trenta) format.

2. Ciascun format dovrà avere una durata di 12 (dodici) minuti.

3. Ciascun format dovrà essere diffuso attraverso tre messe in onda settimanali su ognuna delle emittenti televisive locali facenti parte del Consorzio, in fasce orarie rigide così

identificate:

1) una messa in onda nella fascia oraria pre-pomeridiana, tra le 13:00 e le 14:30, precedentemente o immediatamente dopo il telegiornale principale del giorno, ove presente in palinsesto, e in ogni caso nel rispetto degli orari indicati;

2) una messa in onda in fascia preserale, precedentemente o immediatamente dopo il telegiornale principale della sera dalle ore 19:00 alle ore 21:00;

3) una messa in onda nella fascia serale dalle ore 22.00 alle 23.59.

4. Ciascun format dovrà andare in onda sull'LCN principale di ciascuna delle emittenti televisive locali facenti parte del Consorzio.

5. Le repliche, su qualsiasi LCN o altra piattaforma nella disponibilità dell'emittente, saranno sempre effettuate a titolo gratuito.

6. Non sono consentite interruzioni del format di natura pubblicitaria, promozionale o di altro genere.

7. Fatta salva l'autonoma scelta della produzione per quanto riguarda la sigla di apertura e chiusura del format, nei titoli di testa e di coda dovrà essere riportata l'indicazione "Trasmissione dedicata all'attività del Consiglio regionale del Piemonte"; ogni format dovrà comprendere un sommario iniziale degli argomenti trattati; le interviste dovranno essere sempre accompagnate da "sottopancia".

8. Nella realizzazione di ciascun format e nell'ambito dell'intera produzione, fatta salva l'autonomia giornalistica, dovranno essere garantiti il pluralismo, la libertà di informazione e la più ampia ed equilibrata esposizione delle differenti posizioni politiche di maggioranza e opposizione presenti nell'Assemblea legislativa, anche alla luce della normativa in materia di par condicio.

Art. 4 Diritti sui format

1. I format prodotti divengono di proprietà del Consiglio, che ne acquista diritto d'uso illimitato.

2. Il Consorzio metterà a disposizione in tempo reale, attraverso l'inserimento sul portale del Consiglio www.cr.piemonte.it, i format messi in onda e farà pervenire alla segreteria dell'ufficio stampa i file contenenti la copia degli stessi.

3. Il Consiglio potrà utilizzare le copie per ulteriori attività di comunicazione istituzionale, senza limiti di tempo e di piattaforme, fermo restando l'obbligo di citare sempre il Consorzio quale fonte e i nominativi dei giornalisti autori dei singoli format, nel rispetto del diritto d'autore giornalistico.

Art. 5 Responsabilità

1. La responsabilità del contenuto dei format ricade interamente sul Consorzio che si impegna a tener fede a quanto previsto dalla presente convenzione, nonché a garantire la correttezza dell'informazione ed il rispetto del pluralismo e della par condicio.

Art. 6 Corrispettivo per la produzione

1. Il Consiglio, per la produzione dei format, corrisponderà al Consorzio, a titolo di corrispettivo, l'importo forfetario di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA 22% per ciascun format realizzato.

2. Il corrispettivo si intende comprensivo della cessione a titolo definitivo dei diritti d'uso illimitato e dei diritti d'autore sui format ai sensi dell'art. 4.

Art. 7 Corrispettivo per la diffusione

1. Il Consiglio, per l'effettiva diffusione di n. 30 (trenta) format, articolata in tre messe in onda di dodici minuti ciascuna sulle n. 8 (otto) emittenti televisive locali consorziate, corrisponderà al Consorzio l'importo complessivo massimo di € 168.749,99 (centosessantottomilasettecentoquarantanove/99) oltre IVA 22%, importo pari alla somma degli importi spettanti a ogni singola emittente consorziata sulla base della graduatoria e della tabella di ripartizione dei corrispettivi approvate con determinazione dirigenziale rep. n. ……. e allegate alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Il Consorzio provvederà alla ripartizione dell'importo complessivo di cui al comma 1 tra le emittenti consorziate, facendo salvo il Consiglio da qualsiasi responsabilità o contestazione a qualunque titolo in merito a modalità e tempistiche di tale ripartizione.

Art. 8 Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. La fatturazione dei servizi di produzione dovrà avvenire trimestralmente, sulla base dei format effettivamente realizzati nel trimestre considerato.

2. La fatturazione del servizio di diffusione dovrà avvenire trimestralmente, previa

presentazione da parte del Consorzio di rendicontazione attestante il numero e la durata in minuti delle effettive messe in onda dei format prodotti sulle emittenti televisive consorziate.

3. I pagamenti dei corrispettivi saranno disposti a seguito di emissione da parte del Consorzio di regolari fatture elettroniche, intestate al Consiglio regionale del Piemonte, Settore Organismi consultivi, Osservatori e Informazione, codice univoco ufficio OAHVSQ.

4. Ciascuna fattura dovrà riportare i seguenti dati:

- codice CIG …….
- determinazione di affidamento rep. n. …..
- impegno di spesa n. ……..

5. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 gg. dalla relativa data di ricevimento, previa verifica dell'effettiva e regolare esecuzione dei servizi e della permanenza della regolarità contributiva, mediante bonifico sul c/c bancario o postale dedicato che sarà indicato dal Consorzio.

6. Il Consorzio dichiara espressamente di esonerare il Consiglio da ogni e qualsiasi responsabilità per il pagamento che sarà in tal modo effettuato.

7. Il Consorzio è tenuto ad assicurare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti tutte le transazioni di cui alla presente convenzione, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 9 Durata della convenzione

1. La convenzione avrà durata dalla data di stipula sino al 31 dicembre 2018.

Art. 10 Recesso.

1. E' facoltà del Consiglio di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al consorzio con PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Consorzio dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consiglio.

3. In caso di recesso, il Consorzio ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 11 Risoluzione della convenzione

1. Il Consiglio regionale si riserva il diritto di risolvere la convenzione nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Consorzio.

2. Costituiscono gravi inadempienze, al cui verificarsi il Consiglio, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Consorzio con PEC:

- la cessione o l'affidamento a terzi delle attività oggetto della convenzione non autorizzati dal Consiglio;
- l'ingiustificata sospensione del servizio;
- la ripetuta violazione, per 5 (cinque) volte, dell'obbligo di presenza di una propria troupe previsto dall'art. 2, comma 1 della presente convenzione;
- la ripetuta mancata messa in onda, per 5 (cinque) volte, dei format nelle fasce orarie rigide identificate all'art. 3, comma 3;
- la mancata messa in onda dei format sull'LCN principale di ciascuna emittente televisiva aderente al Consorzio.

3. È comunque causa di risoluzione della convenzione:

a) l'inadempimento del Consorzio agli obblighi assunti contrattualmente;

b) lo scioglimento o la liquidazione del Consorzio, la cessazione dell'attività, il fallimento o altre procedure concorsuali a carico del medesimo;

c) la sopravvenuta carenza dei requisiti di partecipazione.

4. Il Consiglio regionale si riserva, altresì, il diritto di risolvere la convenzione nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate ai sensi del successivo articolo 12 superi il 10% del valore netto totale dei corrispettivi riconosciuti per la produzione e la diffusione.

5. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

6. Si applica l'art. 108 del codice dei contratti.

7. In caso di risoluzione, resta comunque salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 12 Penali

1. Il Consiglio applica una penale pari al corrispettivo unitario netto per la produzione di cui all'art. 6, per ogni giorno di seduta dell'Assemblea legislativa e per ogni evento in cui non sia stata garantita dal Consorzio la presenza di una troupe, come previsto all'art. 2, comma 1.
2. Nell'ipotesi di mancata messa in onda del format nelle fasce orarie indicate all'art. 3 comma 3, il Consiglio applica, per ogni mancata trasmissione, una penale pari al corrispettivo unitario netto per la produzione di cui all'art. 6.
3. Il Consiglio nell'ipotesi di mancata messa a disposizione dei format con le modalità previste all'art. 4, comma 2 e/o di mancato invio del file contenente la copia degli stessi si applica una penale pari alla metà del corrispettivo unitario netto per la produzione di cui all'art. 6.
4. Il Consiglio ove riscontri le inadempienze di cui ai commi 1, 2 e 3, idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestarle formalmente per iscritto, indicando il termine di 15 (quindici) giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
5. Nel caso in cui il Consorzio non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è a sé imputabile, il Consiglio applicherà le penali contestate mediante detrazione sulle somme dovute per i pagamenti.

Art. 13 Pantouflage

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 il Consorzio dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale del Piemonte che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti e si impegna a rispettare l'obbligo di cui sopra per tutta la durata della convenzione. Il contraente è edotto delle conseguenze indicate al succitato comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 in caso di violazione dei predetti obblighi.

Art. 14 Patto di integrità

1. Il Consorzio si impegna, con la sottoscrizione, ad accettare e rispettare il Patto di integrità fra il Consiglio regionale del Piemonte e i partecipanti alle gare d'appalto, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 15/1/2015 e sottoscritto in originale dal Presidente del Consiglio regionale in data 9/2/2015, allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Il mancato rispetto del Patto di integrità comporta la risoluzione della convenzione.

Art. 15 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano le disposizioni del codice civile in materia di contratti e le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 16 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente convenzione, ove il Consiglio sia attore o convenuto, è competente il Foro di Torino con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

per il Consiglio regionale del Piemonte	***per il Consorzio TV scrl***
La Responsabile	Il legale rappresentante
della Direzione Processo legislativo	
e Comunicazione istituzionale	
(Aurelia Jannelli)	(Piero Manera)

Allegato n. 1 Graduatoria diffusione

Allegato n. 2 Patto di integrità